

ASD POLISPORTIVA PONTEVECCHIO BOLOGNA APD PONTEVECCHIO BOLOGNA SANTO STEFANO ASD SIEPELUNGA CALCIO APD ARCOVEGGIO 2011

CODICE ETICO E DI CONDOTTA A TUTELA DEI MINORI E PER LA PREVENZIONE DELLE MOLESTIE, DELLA VIOLENZA DI GENERE E DI OGNI ALTRA CONDIZIONE DI DISCRIMINAZIONE

Premessa

Questo codice etico è stato adottato con voto del 27 Giugno 2024 da parte delle Assemblee di ASD Polisportiva Pontevecchio Bologna, APD Pontevecchio Bologna Santo Stefano, ASD Siepelunga Calcio, APD Arcoveggio 2011.

Il documento trova fonte normativa nel D.Lgs. 28 febbraio 2021, n. 39 Attuazione dell'articolo 8 della legge 8 agosto 2019, n. 86, recante semplificazione di adempimenti relativi agli organismi sportivi, nella parte in cui prevede all'art.16 comma 2 che "Le Associazioni e le Società sportive dilettantistiche e le Società sportive professionistiche devono predisporre e adottare entro dodici mesi dalla comunicazione delle linee guida di cui al comma 1, modelli organizzativi e di controllo dell'attività sportiva nonché' codici di condotta ad esse conformi. In caso di affiliazione a più Federazioni sportive nazionali, Discipline sportive associate, Enti di promozione sportiva e Associazioni benemerite, esse possono applicare le linee guida emanate da uno solo degli enti di affiliazione dandone comunicazione all'altro o agli altri."

Le presenti Linee Guida prevedono misure e procedure di prevenzione e contrasto verso ogni condotta di abuso, violenza o discriminazione, comunque consumata in ogni forma, anche omissiva, o commissiva mediante omissione, e/o modalità, di persona o tramite modalità informatiche, sul web e attraverso messaggi, e-mail, social network, blog, programmazione di sistemi di intelligenza artificiale e altre tecnologie informatiche.

Articolo 1. Principi

L'associazione crede che tra gli obiettivi della pratica sportiva ci sia la ricerca dell'eccellenza, e si propone di preparare i tesserati per il miglior risultato individuale e di squadra conseguibile. Tuttavia, il diritto alla salute e al benessere psico-fisico di ciascun Tesserato costituisce un valore assolutamente prevalente rispetto al risultato sportivo.

Ogni Tesserato è tenuto a mantenere nell'associazione un ambiente sportivo rispettoso, equo e privo di qualsiasi forma di abuso, violenza e discriminazione. Diritto fondamentale di ogni Tesserato è quello di essere trattato con rispetto e dignità, nonché di essere tutelato da ogni forma di abuso, molestia, violenza di genere e ogni altra condizione di discriminazione, prevista dal D.lgs. n. 198/2006, indipendentemente da etnia, convinzioni personali, disabilità, età, identità di genere, orientamento sessuale, lingua, opinione politica, religione, condizione patrimoniale, di nascita, fisica, intellettiva, relazionale o sportiva.

Nelle attività associative non sono consentite discriminazioni di alcun genere, che siano essere basate su razza, colore, sesso, orientamento sessuale, lingua, religione, opinione politica o di altra natura, nazione o origine sociale, disponibilità economica, nascita o di altra natura.

Sono vietate tutte quelle condotte integranti abuso psicologico, abuso fisico, molestia sessuale, abuso sessuale, negligenza, incuria, bullismo o cyberbullismo o comportamenti discriminatori, come descritti di seguito.

Articolo 2 - Definizioni

Sono definite alcune fattispecie di abuso, violenza e discriminazione:

- a) l'abuso psicologico;
- b) l'abuso fisico;
- c) la molestia sessuale;
- d) l'abuso sessuale;
- e) la negligenza;
- f) l'incuria;
- g) l'abuso di matrice religiosa;
- h) il bullismo, il cyberbullismo:
- i) i comportamenti discriminatori.

A fini del comma precedente, si intendono



a) per "abuso psicologico", qualunque atto indesiderato, tra cui la ripetuta mancanza di rispetto, il confinamento, la sopraffazione, l'isolamento o qualsiasi altro trattamento che possa incidere sul senso di identità, dignità e autostima, ovvero tale da intimidire, turbare o alterare la serenità del tesserato, anche se perpetrato attraverso l'utilizzo di strumenti digitali;

- b) per "abuso fisico", qualunque condotta consumata o tentata (tra cui botte, pugni, percosse, soffocamento, schiaffi, calci o lancio di oggetti), che sia in grado in senso reale o potenziale di procurare direttamente o indirettamente un danno alla salute, un trauma, lesioni fisiche o che danneggi lo sviluppo psico-fisico del minore tanto da compromettergli una sana e serena crescita. Tali atti possono anche consistere nell'indurre un tesserato a svolgere un'attività fisica inappropriata come il somministrare carichi di allenamento inadeguati in base all'età, genere, struttura e capacità fisica oppure forzare ad allenarsi atleti ammalati, infortunati o comunque doloranti, nonché nell'uso improprio, eccessivo, illecito o arbitrario di strumenti sportivi. In quest'ambito rientrano anche quei comportamenti che favoriscono il consumo di alcool, di sostanze comunque vietate da norme vigenti o le pratiche di doping;
- c) per "molestia sessuale", qualunque atto o comportamento indesiderato e non gradito di natura sessuale, sia esso verbale, non verbale o fisico che comporti una grave noia, fastidio o disturbo. Tali atti o comportamenti possono anche consistere nell'assumere un linguaggio del corpo inappropriato, nel rivolgere osservazioni o allusioni sessualmente esplicite, nonché richieste indesiderate o non gradite aventi connotazione sessuale, ovvero telefonate, messaggi, lettere od ogni altra forma di comunicazione a contenuto sessuale, anche con effetto intimidatorio, degradante o umiliante;
- d) per "abuso sessuale", qualsiasi comportamento o condotta avente connotazione sessuale, senza contatto, o con contatto e considerata non desiderata, o il cui consenso è costretto, manipolato, non dato o negato. Può consistere anche nel costringere un tesserato a porre in essere condotte sessuali inappropriate o indesiderate, o nell'osservare il tesserato in condizioni e contesti non appropriati;
- e) per "negligenza", il mancato intervento di un dirigente, tecnico o qualsiasi tesserato, anche in ragione dei doveri che derivano dal suo ruolo, il quale, presa conoscenza di uno degli eventi, o comportamento, o condotta, o atto di cui al presente documento, omette di intervenire causando un danno, permettendo che venga causato un danno o creando un pericolo imminente di danno. Può consistere anche nel persistente e sistematico disinteresse, ovvero trascuratezza, dei bisogni fisici e/o psicologici che venissero manifestati dal tesserato;
- f) per "incuria", la totale e ripetuta mancata soddisfazione delle necessita fondamentali a livello fisico, medico, educativo ed emotivo:
- g) per "abuso di matrice religiosa", l'impedimento, il condizionamento o la limitazione del diritto di professare liberamente la propria fede religiosa e di esercitarne in privato o in pubblico il culto purché non si tratti di riti contrari al buon costume;
- h) per "bullismo, cyberbullismo", qualsiasi comportamento offensivo e/o aggressivo che un singolo individuo o più soggetti possono mettere in atto, personalmente, attraverso i social network o altri strumenti di comunicazione, sia in maniera isolata, sia ripetutamente nel corso del tempo, ai danni di uno o più tesserati con lo scopo di esercitare un potere o un dominio sul tesserato. Possono anche consistere in comportamenti di prevaricazione e sopraffazione ripetuti e atti ad intimidire o turbare un tesserato che determinano una condizione di disagio, insicurezza, paura, esclusione o isolamento (tra cui umiliazioni, critiche riguardanti l'aspetto fisico, minacce verbali, anche in relazione alla performance sportiva, diffusione di notizie infondate, minacce di ripercussioni fisiche o di danneggiamento di oggetti posseduti dalla vittima).
- i) per "comportamenti discriminatori", qualsiasi comportamento finalizzato a conseguire un effetto discriminatorio basato su etnia, colore, caratteristiche fisiche, genere, status social-economico, prestazioni sportive e capacità atletiche, religione, convinzioni personali, disabilità, età o orientamento sessuale.

Articolo 3. Norme di condotta generale

I Tesserati e chiunque partecipi con qualsiasi funzione o titolo all'attività sportiva devono:

- a) Evitare di porre in essere condotte di cui all'articolo 2, sia in forma commissiva che omissiva
- b) comportarsi in maniera consona rispetto al ruolo svolto, agire con comportamenti che siano di esempio positivo, specialmente per i minori, evitando qualsiasi condotta inappropriata;
- c) astenersi da condotte offensive, minacciose o aggressive nei confronti di tesserati, avversari, arbitri, giudici, avversari, pubblico ecc.;
- d) usare un linguaggio consono, ad esempio evitando suggerimenti o consigli in forma offensiva o abusiva o allusiva;
- e) astenersi dal porre in essere relazioni con minori che possano essere in qualche modo considerate di natura sessuale, sfruttamento, maltrattamento o abuso;
- f) Astenersi dallo stabilire o intrattenere contatti con minori Tesserati utilizzando strumenti di comunicazione online personali (e-mail, chat, social network, etc.) che esulino da quelli strettamente funzionali all'attività istituzionale.
- g) Astenersi dall'organizzare momenti conviviali non istituzionali con atleti minorenni, salvo il consenso dell'esercente la responsabilità genitoriale;
- h) Perseguire il rispetto dei principi indicati nel presente documento, evitando di tollerare o partecipare a comportamenti di altri soggetti che siano illegali o abusivi.



i) segnalare senza indugio al Safeguarding Office (ufficio contro abusi, violenze o discriminazioni nominato dalla società) – e/o al Safeguarding Office della FSN o EPS di riferimento, situazioni, anche potenziali, di violazione dei principi e delle norme sopra indicate

Articolo 4. Doveri e obblighi dei dirigenti sportivi e dei tecnici

I Dirigenti sportivi e i Tecnici devono in particolare:

- a) astenersi da qualsiasi abuso o uso improprio della propria posizione di fiducia, potere o influenza nei confronti dei Tesserati, specie se minori;
- b) evitare ogni contatto fisico non necessario con i Tesserati, specie se minori;
- c) promuovere un rapporto tra Tesserati improntato al rispetto e alla collaborazione, motivando le scelte tecniche e prevenendo situazioni disfunzionali, che creino, anche mediante manipolazione, uno stato di soggezione, pericolo o timore;
- d) porre in essere, in occasione delle trasferte, soluzioni logistiche atte a prevenire situazioni di disagio e/o comportamenti inappropriati, coinvolgendo nelle scelte coloro che esercitano la responsabilità genitoriale o tutoria ovvero i soggetti preposti alla vigilanza;
- e) organizzare l'attività sportiva e gli allenamenti in modo da garantire la privacy degli atleti negli spogliatoi, anche facendo in modo che durante l'attività sportiva o in caso di visite mediche e trattamenti con fisioterapisti o simili, non si creino situazioni che possano essere considerate ambigue dal punto di vista sessuale;
- f) astenersi dall'utilizzo, dalla riproduzione e dalla diffusione di immagini o video dei Tesserati minori, se non per finalità educative e formative, acquisendo le necessarie autorizzazioni da coloro che esercitano la responsabilità genitoriale o tutoria ovvero dai soggetti preposti alla vigilanza;
- g) astenersi dal creare qualsiasi situazione di intimità con i tesserati minorenni;
- h) impiegare le necessarie competenze professionali nell'eventuale programmazione e/o gestione di regimi alimentari in ambito sportivo;
- i) segnalare tempestivamente eventuali indicatori di disturbi alimentari degli atleti loro affidati;
- j) dichiarare cause di incompatibilità e conflitti di interesse;
- k) sostenere i valori dello sport, altresì educando al ripudio di sostanze o metodi vietati per alterare le prestazioni sportive dei Tesserati;
- l) conoscere, informarsi e aggiornarsi con continuità sulle politiche di safeguarding, sulle misure di prevenzione e contrasto agli abusi, violenze e discriminazioni, nonché sulle più moderne metodologie di formazione e comunicazione in ambito sportivo;

Articolo 5. Doveri e obblighi degli atleti

Gli atleti devono:

- a) rispettare il principio di solidarietà e rispetto tra atleti e con ogni soggetto coinvolto nelle attività sportive, es. avversari, arbitri, pubblico, ecc.;
- b) rispettare la funzione educativa e formativa dei dirigenti sportivi e dei tecnici, rispettandone le scelte motivate;
- c) astenersi dal diffondere materiale fotografico e video di natura privata o intima ricevuto, segnalando comportamenti difformi a coloro che esercitano la responsabilità genitoriale o tutoria ovvero ai soggetti preposti alla vigilanza, nonché al Responsabile del Safeguarding e/o il Safeguarding Officer delle FSN o EPS di riferimento;



ASD POLISPORTIVA PONTEVECCHIO BOLOGNA APD PONTEVECCHIO BOLOGNA SANTO STEFANO ASD SIEPELUNGA CALCIO APD ARCOVEGGIO 2011

MODELLO ORGANIZZATIVO PER LA TUTELA DEI MINORI E PER LA PREVENZIONE DELLE MOLESTIE, DELLA VIOLENZA DI GENERE E DI OGNI ALTRA CONDIZIONE DI DISCRIMINAZIONE

Art. 1 Finalità

Le associazioni sopra indicate si sono dotate di un Codice Etico per la tutela dei minori e per la prevenzione delle molestie, della violenza di genere e ogni altra condizione di discriminazione.

Il presente documento regolamenta e disciplina gli strumenti per la prevenzione e il contrasto dei suddetti abusi, tentati o commessi in danno dei tesserati.

Le norme e le previsioni contenute nel presente regolamento richiamano e sono conformi alle Linee Guida adottate dalle FSN e EPS a cui la società aderisce, si conformano al D.Lgs. n. 3/2021, al D.Lgs. n. 39/2021 nonché alle disposizioni emanate dalla Giunta Nazionale del CONI in materia. Sono in vigore dal 1 Luglio 2024 e fanno parte dell'insieme delle regole di condotta a cui tutti gli appartenenti della società sono tenuti ad uniformarsi.

Art. 2 Destinatari

I soggetti tenuti al rispetto del presente documento sono:

- a) tutti i tesserati delle Società sopra indicate
- b) tutti coloro che intrattengono rapporti di lavoro in qualsiasi forma o volontariato con le Società;
- c) tutti coloro che, a qualsiasi titolo, intrattengono rapporti con la Società.

Art. 3 Sistema di prevenzione

Al fine di prevenire violazioni del Codice Etico e di condotta a tutela dei minori e per la prevenzione delle molestie, della violenza di genere e di ogni altra condizione di discriminazione (in breve: Codice Etico), vengono poste in essere le seguenti azioni:

- a) Il Codice Etico ed il presente documento verranno affissi presso le sedi sociali
- b) Il Codice Etico ed il presente documento saranno pubblicati sui siti internet delle Società, ed in particolare sul sito www.pontevecchiobologna.it, in modo che sia conoscibile da tutti i tesserati
- c) In ciascun contratto di lavoro in qualsiasi forma stipulato con la società, viene inserita una clausola che impegna i collaboratori al rispetto del Codice Etico
- d) In ciascun contratto di lavoro che preveda il contatto con minori– in qualsiasi forma stipulato con la società, è previsto che i collaboratori forniscano il certificato del casellario giudiziale
- e) Periodicamente, ed almeno una volta per anno sportivo, sarà organizzato un incontro con tutti i collaboratori della società organizzato anche in forma online in cui vengono illustrati il Codice Etico ed il presente Modello Organizzativo

Articolo 4 - Safeguarding Office

Il Safeguarding Office è l'ufficio per la salvaguardia della salute psico-fisica dei minori tesserati per le Società, e per la prevenzione delle molestie, della violenza di genere e di ogni altra condizione di discriminazione nell'ambito delle Socetà.

E' composto da 1 a 3 membri, nominati dal Consiglio Direttivo. Restano in carica 1 anno e l'accordo è tacitamente rinnovabile. Nel caso della nomina di 3 membri, viene nominato un responsabile, a cui viene assegnato il ruolo di Safeguarding Officer.

Il Safeguarding Officer e i membri dell'Ufficio del Safeguarding sono scelti tra persone che

- a) Appartengano in prevalenza agli ambiti giuridico-legale, medico-sanitario o psicologico o sportivo.
- b) Siano di specchiata moralità, ed in particolare non abbiano riportato condanne penali anche non passate in giudicato per i seguenti reati: art 600-bis (prostituzione minorile); 600-ter (pornografia minorile), 600-quater (detenzione o accesso a materiale pornografico), 600- quater.1 (Pornografia virtuale), 600-quinquies (iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile), 604-bis (propaganda e istigazione a delinquere per motivi discriminazione etnica e religiosa), 604-ter, (circostanze aggravanti) 609-bis (violenza sessuale), 609-ter (circostanze aggravanti), 609-quater (atti sessuali con minorenne), 609-quinquies (corruzione di minorenne), 609-octies (violenza sessuale di gruppo), 609- undecies (adescamento di minorenni).
- c) non aver riportato nell'ultimo decennio, salva riabilitazione, squalifiche o inibizioni sportive definitive complessivamente superiori ad un anno, da parte delle FSN, delle DSA, degli EPS e del CONI o di organismi sportivi internazionali riconosciuti;
- d) abbiano frequentato i corsi di formazione in materia (se previsti)



La nomina del Safeguarding Office può essere revocata ancora prima della scadenza del termine per gravi irregolarità di gestione o di funzionamento, ovvero per il venir meno dei requisiti necessari alla sua nomina, con provvedimento motivato dell'organo preposto del sodalizio. Della revoca e delle motivazioni è data tempestiva notizia al Safeguarding Officer delle FSN e degli EPS di riferimento, se necessario. Il sodalizio provvede alla sostituzione con le modalità di cui al precedente comma.

Art. 5 Compiti del Safeguarding Office

Il Safeguarding Office è tenuto a:

- a) promuovere la corretta applicazione ed il rispetto del Codice Etico della Società, dei regolamenti del CONI, delle FSN e degli EPS di riferimento, nonché l'osservanza del presente Codice Etico e di ogni altra norma applicabile in materia
- b) adottare le opportune iniziative, anche con carattere d'urgenza, per prevenire e contrastare nell'ambito del proprio sodalizio ogni forma di abuso, violenza e discriminazione nonché ogni iniziativa di sensibilizzazione che ritiene utile e opportuna;
- c) segnalare al Safeguarding Office delle FSN o degli EPS di riferimento, e nel caso in cui fosse necessario all'autorità giudiziaria, eventuali condotte rilevanti e fornire allo stesso ogni informazione o documentazione richiesta;
- d) rispettare gli obblighi di riservatezza imposti dai regolamenti;
- f) valutare annualmente l'adeguatezza dei modelli organizzativi e di controllo dell'attività sportiva e dei codici di condotta nell'ambito del proprio sodalizio, eventualmente sviluppando e attuando sulla base di tale valutazione un piano d'azione al fine risolvere le criticità riscontrate, per poi formulare all'organo preposto le proposte di aggiornamento dei modelli;
- g) partecipare all'attività obbligatoria formativa organizzata dal CONI, dalle FSN e dagli EPS di riferimento.
- h) dare riscontro alle segnalazioni ricevute dai soggetti di cui all'art. 2.

Art. 6 Poteri del Safeguarding Office

All'ufficio di cui all'art. 5 sono conferiti i poteri di accesso ed i dati necessari allo svolgimento del compito affidato.

Il safeguarding office può richiedere informazioni e/o sentire in audizione riservata tesserati delle Società.

Il Safeguarding office può procedere – dopo aver analizzato e se necessario approfondito il caso – formulare osservazioni e/o raccomandazioni al Consiglio Direttivo oltre alle segnalazioni

Art. 7 Segnalazione di violazioni del Codice Etico e di altre normative in materia

Chiunque venga a conoscenza di comportamenti rilevanti come individuati dal Codice Etico e dalle altre normative in materia, in particolare i soggetti elencati all'art. 2 può – in ogni momento – segnalare violazioni, anche potenziali, al Codice Etico e ai regolamenti di cui all'art. 1 al Safeguarding Office, scrivendo una mail a safeguarding@pontevecchioblogna.it.

Art. 8 – Norme finali

Il presente documento è aggiornato dall'organo direttivo della Società con cadenza almeno quadriennale e ogni qual volta necessario al fine di recepire le eventuali ulteriori disposizioni emanate dalla Giunta Nazionale del CONI, delle FSN o degli EPS di riferimento

2. Eventuali proposte di modifiche al presente documento dovranno essere sottoposte ed approvate dall'organo preposto delle Società. Per quanto non esplicitamente previsto si rimanda a quanto prescritto dagli statuti delle FSN o degli EPS di riferimento. Il presente Regolamento, approvato dall'organo direttivo, entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione